



SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

EX ART. 15 L. 7/8/1990 N. 241

TRA

L'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà, con sede legale in via San Gallicano, 25/a – 00153 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 09694011009, in persona del Direttore Generale e rappresentante legale p.t. Dott. Cristiano Camponi, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'INMP (di seguito anche INMP)

E

La Regione Lazio con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, cap. 00145, codice fiscale 80143490581 e Partita IVA 02128631005, rappresentata per la stipula del presente atto da.....,

PREMESSO CHE

- l'art. 15 (Accordi fra le Pubbliche Amministrazioni) della legge 241/90 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
- i soggetti pubblici promuovono la ricerca scientifica e tecnica e tutelano la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, in ossequio agli artt. 9 e 32 della Costituzione, coordinandosi tra di loro per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali e creando proficui meccanismi di cooperazione pubblico-pubblico;
- l'INMP ha tra i suoi fini istituzionali il compito di sviluppare sistemi innovativi orientati all'equità per contrastare le disuguaglianze in materia di tutela della salute in Italia, di rendere più agevole l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale da parte dei gruppi socioeconomici più svantaggiati e di assicurare un alto livello di qualità delle prestazioni fornite, promuovendo specifiche attività di assistenza, ricerca e formazione;
- l'INMP svolge attività di Centro di riferimento della Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo sociosanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà (ReNIP), nonché Centro Collaboratore dell'OMS per l'evidenza scientifica e il *capacity building* sulla salute dei migranti, fungendo anche da Osservatorio epidemiologico nazionale per l'equità nella salute (OENES);
- l'INMP opera con le istituzioni pubbliche nazionali e regionali e con soggetti del privato sociale, per rafforzare, migliorare, consolidare le conoscenze sulle disuguaglianze sociali e proporre modelli di



intervento di integrazione sociosanitaria, di inclusione e di tutela della dignità e dei diritti, per una migliore equità di accesso alla salute;

- la *mission* dell'INMP è fronteggiare, all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, le sfide sanitarie relative alle popolazioni più vulnerabili, attraverso un approccio transculturale, olistico e orientato alla persona, investendo sulla ricerca e sull'innovazione;

- l'INMP, nell'ottica del contrasto alle disuguaglianze di salute, propone anche interventi di medicina sociale in vari territori che manifestano l'esigenza di una azione di presa in carico delle popolazioni in vulnerabilità socioeconomica;

- la Regione Lazio, nell'ambito delle sue competenze legislative e organizzative in materia sanitaria, concorre alla realizzazione degli obiettivi del SSN, adottando politiche e strumenti che rendano effettivo il diritto alla salute sul proprio territorio;

- la Regione Lazio, tra i suoi fini fondamentali, si impegna a:

- garantire l'erogazione gratuita delle prestazioni sanitarie agli indigenti e alle fasce più fragili della popolazione, come previsto dall'art. 32 della Costituzione;
- promuovere l'accesso equo e omogeneo ai servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso una rete territoriale diffusa e integrata;
- ridurre le disuguaglianze di salute tra territori e tra gruppi sociali, rafforzando la prevenzione, l'assistenza domiciliare e la medicina di prossimità;
- valorizzare la centralità della persona e il rispetto della dignità umana in ogni percorso di cura.

- le Parti intendono avviare un rapporto di cooperazione finalizzato allo sviluppo e promozione di modelli innovativi di assistenza sanitaria e socio-sanitaria a vantaggio di soggetti in particolare stato di vulnerabilità socio-economica, in relazione agli specifici succitati obiettivi;

- con Deliberazione del 5 agosto 2024, n. 573, la Regione Lazio ha emanato le Disposizioni attuative delle norme per l'accesso al Servizio Sanitario Regionale dei cittadini stranieri e comunitari;

- con Deliberazione n. 1004 del 30/12/2021, la Regione Lazio ha stabilito criteri minimi organizzativi degli ambulatori STP/ENI e indicatori di accessibilità e di qualità ai sensi del DCA U00081 del 25 giugno 2020;

- con Deliberazione n. 590 del 16/10/2018, la Regione Lazio ha approvato il documento concernente "Indicazioni e procedure per l'accoglienza e la tutela sanitaria dei richiedenti protezione internazionale";

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n.....delè stato approvato lo schema del presente Accordo di Collaborazione;

Tanto premesso, le Parti come sopra individuate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1



(Premesse)

1. Le premesse e i documenti ivi richiamati o comunque richiamati negli articoli che seguono, seppure non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2

(Oggetto)

1. Il presente Accordo definisce il rapporto di collaborazione reciproca tra le Parti nell'ambito dell'integrazione sanitaria e socio-sanitaria, con l'obiettivo di promuovere attività e azioni sinergiche in favore delle fasce più deboli di popolazione e contribuendo alla realizzazione del comune scopo di favorire ulteriormente l'accesso ai servizi sanitari e la più appropriata fruizione degli stessi.
2. Le Parti intendono dare corso anche a progetti innovativi e pilota che riguarderanno attività, servizi e iniziative volti a migliorare lo stato di salute delle persone e delle comunità, proteggere la vita e dare assistenza sanitaria e socio-sanitaria alle fasce più deboli della popolazione, ad anziani fragili, alle persone senza dimora, a persone con disabilità mentale e disagio psichico, migranti, richiedenti asilo e rifugiati e alla popolazione in condizioni di restrizione della libertà personale.
3. Le attività del presente Accordo possono essere svolte anche mediante accordi da sottoscrivere con Aziende Sanitarie della Regione Lazio per la realizzazione di attività progettuali calibrate ai bisogni specifici generati sul territorio.

ART. 3

(Ambiti di collaborazione)

1. I campi di principale attivazione del presente Accordo riguardano gli ambiti di collaborazione come di seguito indicati e senza, comunque, precludere la possibilità di estensione delle attività ad ulteriori e/o diverse discipline:
 - a) **Contrasto alle disuguaglianze di salute:**
 - Progettazione e sperimentazione di modelli innovativi di assistenza sanitaria e socio-sanitaria di qualità in favore di pazienti con patologie psichiatriche in stato di vulnerabilità socio-economica;
 - Interventi di medicina sociale a beneficio della popolazione in condizioni di fragilità socio-economica, anche attraverso specifiche convenzioni/accordi con le Aziende sanitarie del territorio regionale per la realizzazione di attività progettuali calibrate ai bisogni generali sul territorio;
 - Attività di collaborazione in ambito clinico, anche attraverso il teleconsulto e mediante scambio di professionisti;
 - Attività volte a rafforzare, migliorare, consolidare le conoscenze sulle disuguaglianze sociali e proporre modelli di intervento di integrazione socio-sanitaria, di inclusione e di tutela della dignità



e dei diritti, per una migliore equità di accesso alla salute da parte della popolazione in condizioni di restrizione della libertà personale, nonché del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

b) Formazione e comunicazione:

- Progettazione di percorsi formativi, ECM e non, anche con finalità divulgativa;
- Utilizzo e promozione degli strumenti digitali di informazione e alfabetizzazione sanitaria.

c) Progettazione e partnership:

- Partecipazione congiunta ad attività progettuali nell'ambito dei programmi e progetti di servizio civile universale, in ambito epidemiologico, di ricerca e di cooperazione sanitaria nazionale ed internazionale;
- Collaborazione alle fasi di programmazione e progettazione di interventi di promozione della salute, volti anche a garantire il supporto alle attività sanitarie da svolgere o già in essere all'interno degli istituti penitenziari italiani.

ART. 4

(Protocolli operativi)

1. L'attuazione del presente Accordo potrà realizzarsi anche mediante stipula di specifici protocolli/accordi attuativi di collaborazione che saranno sottoscritti dai rappresentanti legali delle Parti firmatarie del presente Accordo.
2. Gli atti attuativi, previo consenso delle Parti, potranno prevedere la partecipazione di altri soggetti italiani e stranieri.
3. I protocolli/accordi attuativi, ove presenti, regoleranno ulteriori termini e modalità dei rispettivi impegni, anche in relazione agli obblighi discendenti per le Parti dal Regolamento UE 2016/679 (anche "GDPR") e dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (c.d. Codice Privacy).

ART. 5

(Referenti)

1. Ciascuna delle Parti indica almeno un Referente dell'Accordo.

Al Referente compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative del presente Accordo, nonché di monitorare costantemente quanto scaturito con l'entrata in vigore dello stesso.

I Referenti per l'INMP sono:

- Il Dott. Marco Maccari e-mail: marco.maccari@inmp.it
- la Dott.ssa Cecilia Fazioli e-mail: cecilia.fazioli@inmp.it

I Referenti per la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria sono:

- il dott. Marco Nuti e-mail: mnuti@regione.lazio.it



- il dott. Paolo Parente e-mail: pparente@regione.lazio.it

ART. 6

(Responsabilità e copertura assicurativa)

1. I dipendenti e/o collaboratori delle Parti che dovessero eventualmente recarsi presso le sedi delle altre per l'attuazione del presente Accordo sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle misure di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
2. Ciascuna Parte è responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvi i casi di dolo o colpa grave di una o entrambe le altre Parti.
3. Le Parti si assumono la responsabilità per i danni causati a terzi derivanti dallo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo e limitatamente alle rispettive sfere di competenza.
4. Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa del personale dalla stessa impiegato per l'esecuzione del presente Accordo, anche quando chiamato a frequentare le sedi delle altre Parti o di terzi.

ART. 7

(Durata)

1. Il presente Accordo ha validità triennale dalla data di ultima sottoscrizione.
2. Le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di risolvere il presente Accordo d'intesa in qualsiasi momento, anche prima della naturale scadenza, previa specifica comunicazione mediante nota scritta da inviarsi con almeno 30 giorni di preavviso.
3. Eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere concordate tra i contraenti e avranno validità solo in forma scritta.
4. Il presente Accordo è rinnovabile ogni triennio con apposito atto scritto a firma dei rappresentanti legali delle Parti.

ART. 8

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti, in riferimento all'oggetto ed all'esecuzione delle attività conseguenti alla conclusione del presente Accordo, sono tenute al rispetto delle previsioni di cui al GDPR ed al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (c.d. "Codice Privacy").
2. Alla luce della richiamata normativa, le Parti si danno altresì atto della circostanza per cui, in relazione alle attività oggetto del presente Accordo, le stesse sono da qualificarsi quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali.



3. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto dei principi dettati dall'art. 5 GDPR.
4. Con particolare riguardo ai profili di competenza delle Parti, queste ultime, quali autonome titolari del trattamento, si impegnano ad assolvere agli obblighi di somministrazione delle informative di competenza ex art. 13 e 14 del GDPR e, ove necessario, di acquisizione del consenso dei soggetti coinvolti nell'attività di trattamento, come tali interessati rispetto alle attività oggetto del presente Accordo, e di trattamento ai sensi e nel rispetto del GDPR e del Codice Privacy.
5. Le Parti si danno atto della circostanza per cui, in relazione alle specifiche attività oggetto di collaborazione, che potranno essere specificatamente disciplinate da singoli protocolli/accordi attuativi che saranno conclusi dalle medesime, rimandano a successivi atti l'eventuale diversa definizione dei ruoli in materia di trattamento dei dati personali, in funzione degli specifici trattamenti di dati personali che conseguiranno al singolo programma di collaborazione.
6. Le Parti si impegnano ad adottare, per quanto di competenza, tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al trattamento ai sensi dell'art. 32 GDPR e a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento.
7. Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo, che non siano tenute in forma di leggi o regolamento al segreto professionale, saranno soggetti all'obbligo di non divulgazione e alla massima riservatezza in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate e le stesse saranno nominate e autorizzate al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
8. La Giunta regionale del Lazio ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), che può essere contattato alla seguente e-mail: dpo@regione.lazio.it.
9. L'INMP ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), che può essere contattato alla seguente e-mail: rpdp@inmp.it;
10. Le Parti, in riferimento alle attività oggetto del presente Accordo, si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR. Ove le attività del trattamento ricadano nelle casistiche previste dall'art. 35 del GDPR, le Parti si impegnano a svolgere una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (c.d. DPIA).

ART. 9

(Definizione delle controversie – Foro competente)

1. Le Parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente Accordo mediante bonario componimento.
2. Nel caso in cui la controversia non venga risolta positivamente, le Parti espressamente individuano come



competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ART. 10

(Registrazione e sottoscrizione digitale)

1. Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/90, è sottoscritto con firma digitale e trasmesso mezzo Posta Elettronica Certificata.
2. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.
3. Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. L'imposta è assolta da INMP all'atto della firma.
4. Il presente Accordo è fuori dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/1972 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte II, del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

ART. 11

(Clausole finali)

1. Le Parti approvano specificatamente le clausole che singolarmente e nel loro insieme, così come negoziate, costituiscono manifestazione integrale della loro volontà.
2. Qualunque modifica del presente atto potrà avere luogo solo se approvata per iscritto. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole non comporta l'invalidità o l'inefficacia dell'atto nel suo complesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, le date delle firme digitali.

**Per l'INMP - Istituto Nazionale per la promozione
della salute delle popolazioni Migranti e per il
contrasto delle malattie della Povertà**

Il Direttore Generale
Dott. Cristiano Camponi
(firmato digitalmente)

Per la Regione Lazio

(firmato digitalmente)